

N. 1063

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996

Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Titolo I - Norme generali	»	6
Titolo II - Autorizzazione alla professione di istruttore subacqueo e guida o accompagnatore subacqueo	»	8
Titolo III - Esercizio all'attività dei centri d'immersione subacquea e dei centri di addestramento subacqueo	»	9
Titolo IV - Associazioni senza scopo di lucro	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende disciplinare, stabilendo le norme per l'accertamento dei relativi requisiti, l'esercizio della professione di istruttore e di guida subacquei e dell'attività di Centro di immersioni subacquee e di Centro di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico, figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico e non previste in modo esplicito dalla normativa vigente - in applicazione della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217. Tale legge quadro, infatti, prevede «interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e demanda alle regioni il compito di individuare i requisiti per l'esercizio di ogni attività professionale di interesse turistico.

La legge n. 217 del 1983, fra le altre cose, analogamente a quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia, stabilisce che «per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai Paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità».

Come è noto a tutti, l'Italia trae notevoli vantaggi economici dalle attività turistiche e, a questo proposito, c'è da rilevare che una quota consistente dei flussi turistici verso l'Italia è rappresentata da circuiti internazionali e da visitatori stranieri e che a livello internazionale esiste un consolidato mercato del turismo subacqueo basato su un'offerta con caratteristiche e figure professionali ormai standardizzate.

L'importanza del turismo per il nostro Paese, in altre parole, impone di adeguare e di diversificare costantemente la qualità dell'offerta e dei servizi erogati ma anche di favorire lo sviluppo di nuove figure professionali sempre più specializzate.

Per fronteggiare l'agguerrita concorrenza, infatti, è necessario - e unanimemente auspicato - che l'offerta turistica raggiunga i

più alti livelli di qualificazione e di diversificazione.

Il richiamo del nostro Paese è fondato in larga parte sulla ricchezza e sulla varietà delle risorse naturalistiche, che tuttavia non sono ancora sufficientemente considerate in tutta la loro potenzialità. L'ambiente marino, in particolare, nonostante rappresenti uno dei maggiori motivi di attrazione, continua ad essere considerato prevalentemente in funzione della balneazione.

Il crescente interesse a livello internazionale per le immersioni e le osservazioni subacquee non agonistiche, inevitabilmente, ha determinato anche in Italia una decisa crescita della domanda di servizi specifici in questo settore. Di conseguenza, negli ultimi anni, nonostante la generale e grave stagnazione dei livelli occupazionali, si è registrata una analoga consistente crescita del numero di operatori professionali e dei centri di immersione lungo le nostre coste.

La presenza di operatori qualificati in questo particolare settore, oltrechè produrre direttamente effetti positivi sulla occupazione, contribuisce più in generale a potenziare ed a qualificare l'offerta turistica in Italia anche oltre il periodo estivo.

Del crescente interesse per il turismo subacqueo si è fatto interprete nella regione Sardegna l'Ente sardo iniziative turistiche (ESIT) che, già da qualche anno, con una pubblicazione di quindici pagine a colori, ha ampiamente diffuso informazioni ed indirizzi dei centri di immersione specializzati nell'escursionismo subacqueo che operano in Sardegna. Lo scopo dell'ente di promozione turistica è evidente: segnalare le situazioni più significative nel settore delle immersioni subacquee per attirare nuovi flussi turistici e per allargare il ventaglio delle possibilità di fruizione dell'ambiente marino isolano.

Una corretta politica di promozione turistica dell'Italia, d'altra parte, non può certo ignorare le potenzialità offerte dal turismo subacqueo che a livello internazionale è in continua e tumultuosa espansione.

Esiste però un problema: gli operatori dei centri di immersione subacquea sono impossibilitati a regolarizzare la loro posizione per il conflitto, o l'assenza, di norme in materia. Gli istruttori e guide subacquei ed i centri di immersioni ed i centri di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico, come già ricordato, rappresentano figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico e non sono previste in modo esplicito da alcuna legge nazionale o regionale. Essi si trovano perciò in una paradossale situazione: hanno la necessaria professionalità, le attrezzature, i clienti, la capacità imprenditoriale e talvolta persino la promozione come nel caso dell'ESIT, ma incontrano insormontabili difficoltà nella mancanza di una adeguata legge che consenta loro di esercitare l'attività.

Un altro aspetto paradossale è rappresentato dal fatto che, fra tutte le professioni riferibili all'area del turismo nautico, le professioni di istruttore e di guida subacquei sono quelle che a livello internazionale hanno sviluppato più di altre percorsi e *standards* formativi sostanzialmente omogenei ed equivalenti. I percorsi formativi più diffusi a livello internazionale, nella maggior parte dei casi, adottano per i livelli più elevati tecniche e contenuti finalizzati non agli aspetti puramente amatoriali o agonistici ma proprio all'esercizio della professione.

In sostanza, da una parte abbiamo un'attività sportiva agonistica o amatoriale che può essere espletata nell'ambito delle competenze delle organizzazioni preposte alla promozione ed alla «gestione» dello sport, e dall'altra abbiamo una professione turistica che si configura come attività economica che non trova riconoscimento legislativo. È evidente quindi che si tratta di due ambiti fortemente separati che devono trovare, separatamente, adeguata definizione normativa.

Le immersioni e le escursioni subacquee per scopi turistici e ricreativi rientrano si-

curamente fra le professioni di interesse turistico e perciò non possono in alcun modo rientrare fra le attività sportive agonistiche.

Il conseguente protrarsi di tale situazione comporta oggettiva incertezza, notevoli fastidi e gravissimi danni economici agli operatori del settore delle escursioni e delle immersioni subacquee. Gli istruttori subacquei necessitano di strutture operative, spesso complesse, che configurano un'attività economica da inserire nella prestazione di servizi, più che nella prestazione di lavoro autonomo. Essi forniscono la propria attività professionale e di servizi necessari con mezzi propri o di altri. Un istruttore subacqueo, infatti, per svolgere la propria attività ha bisogno di un'aula, di compressori per la ricarica delle bombole, di attrezzature per se stesso e per i clienti e di imbarcazioni attrezzate.

I centri di immersione, che hanno dovuto fare consistenti investimenti per organizzare la loro attività con adeguate strutture ed attrezzature, venendosi a trovare in condizioni di forzata e involontaria illegalità, sono costantemente esposti al rischio di gravi sanzioni, al sequestro di imbarcazioni e di attrezzature da parte delle Capitanerie di porto. Il fenomeno è talmente esteso che attualmente la quasi totalità degli operatori del settore si trova in condizioni di involontaria illegalità e non può lavorare serenamente.

Gli istruttori subacquei svolgono la loro attività sulla base di precise modalità di addestramento per l'immersione subacquea ricreativa e rilasciano, su tale base, dichiarazioni nelle quali si attesta il livello di addestramento raggiunto dai clienti.

Quello dell'istruttore è quindi un ruolo fondamentale non solo nella fase di formazione dei propri clienti ma anche quale elemento chiave all'interno dell'intera industria subacquea. Impedire che questo prezioso lavoro educativo venga svolto con le adeguate garanzie che il legislatore deve fornire attraverso normative chiare e non più rinviabili, significa di fatto bloccare un ingranaggio peculiare sul quale si basa l'intera industria subacquea.

Appare altrettanto chiaro che ciò significherebbe, inoltre, una diminuzione dell'offerta dei servizi resi dalle strutture che nel nostro Paese operano in ambito turistico.

Giova sicuramente menzionare il significativo apporto fornito dai citati operatori del settore alla tutela ed al monitoraggio dell'ambiente marino. Attraverso tale opera di mantenimento e di salvaguardia di questo ambiente arrivano due segnali inequivocabili: il positivo approccio, in termini di

protezione ambientale, derivante dall'educazione fornita dagli operatori; e l'instancabile opera di tutela di un patrimonio che può rappresentare una fonte occupazionale con potenzialità ancora inesplorate.

Sarebbe davvero una colpa imperdonabile, anche sul piano politico e dei generali interessi del Paese, impedire che la favorevole situazione venga valorizzata a fondo dagli operatori del settore presenti sul territorio.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo con autorespiratori e di guida ed accompagnatore subacqueo con autorespiratori. Stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento delle attività di Centro di immersioni subacquee e di Centro di addestramento subacqueo e disciplina l'attività subacquea turistica e ricreativa organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Per immersione subacquea con autorespiratore a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme, diurne e notturne, e modalità, effettuate entro i limiti della curva di sicurezza (senza decompressione) ed a profondità non superiori a 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo. È esclusa da detta attività la pesca subacquea, comunque condotta. Tali attività devono essere ecosostenibili e volte alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento di un corso teorico-pratico, ed emesso da un'organizzazione

didattica per l'immersione subacquea con autorespiratori a scopi turistici e ricreativi. Sono organizzazioni didattiche le imprese o associazioni a diffusione nazionale o internazionale, sia italiane che straniere, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente: tecniche e teoria di immersioni speciali, tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea, tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi di supporto ad istruttori, tecniche e teoria di gestione delle immersioni. Le organizzazioni didattiche devono avere tra le proprie finalità la cultura conservativa dell'ambiente.

3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi, le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, in tutte le sue specializzazioni, esercitata con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante l'immersione.

4. È guida subacquea o accompagnatore aiuto istruttore chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di attestazione di addestramento almeno di primo livello, in immersioni subacquee svolte con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante le immersioni.

5. È centro d'immersioni subacquee un'impresa ubicata nelle vicinanze del litorale marino o di un lago che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di *standards* operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

6. È Centro di addestramento subacqueo una impresa che offre supporto all'apprendimento ed alla pratica dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di *standards* operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ISTRUTTORE SUBACQUEO E GUIDA O ACCOMPAGNATORE SUBACQUEO

Art. 3.

(Autorizzazioni)

1. L'esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea è consentito a chi è iscritto negli elenchi regionali degli istruttori subacquei e delle guide subacquee con autorespiratori e deve essere svolta:

- a) all'interno dei Centri d'immersione subacquea e di addestramento subacqueo autorizzati;
- b) all'interno delle associazioni senza fini di lucro di cui all'articolo 7;
- c) in modo autonomo.

Art. 4.

(Elenchi regionali)

1. Le regioni predispongono gli elenchi regionali degli istruttori subacquei con autorespiratori e delle guide subacquee con autorespiratori. Le regioni devono altresì definire le modalità di iscrizione agli elenchi e le modalità di gestione degli elenchi stessi.

TITOLO III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
DEI CENTRI D'IMMERSIONE
SUBACQUEA E DEI CENTRI
DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO

Art. 5.

(Autorizzazione)

1. L'apertura di un centro d'immersioni subacquee e di un centro di addestramento subacqueo e l'esercizio delle relative attività è soggetto all'iscrizione in appositi registri regionali per le ditte e società comunitarie legalmente costituite, in possesso di partita IVA e regolarmente iscritte alla Camera di commercio industria e artigianato per tale scopo.

2. Le regioni rilasciano l'autorizzazione all'apertura ed all'attività di centri d'immersioni subacquee e di centri di addestramento subacqueo alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante quando sussistono i seguenti requisiti:

a) essere dotati di una sede appropriata nella località dove il centro opera con appositi locali;

b) essere in possesso di attrezzature tecnologiche specifiche per le attività autorizzate. Le attrezzature o apparecchiature per le immersioni messe a disposizione degli allievi e dei subacquei già brevettati dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento;

c) essere in possesso di idonee dotazioni di primo soccorso;

d) aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

Art. 6.

(Uso della denominazione)

1. La denominazione di centro d'immersioni subacquee è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

Titolo IV
ASSOCIAZIONI
SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 7.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le regioni istituiscono l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che possono svolgere in modo continuativo, prevalentemente per i propri associati, attività subacquee in genere.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, sociali, sportive che dimostrino di possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e ogni altro requisito richiesto dalle normative vigenti.

3. Le regioni definiscono le modalità d'iscrizione all'elenco e di gestione dello stesso.

